

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2153}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BIANCHI FORTUNATO, ANSELMI
TINA, NUCCI, PISICCHIO**

Presentata il 18 maggio 1973

**Modificazioni alla legge 11 agosto 1972, n. 485, concer-
nente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici
ed assistenziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le disposizioni contenute nell'articolo 23-*decies* della legge 11 agosto 1972, n. 485, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali, si sono voluti riaprire i termini dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, laddove riconosce la facoltà di opzione per la riliquidazione della pensione secondo il sistema retributivo ai titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare anteriormente al 1° maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione avessero continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi, almeno fino alla data di entrata in vigore della citata legge n. 153.

La norma di cui all'articolo 13 della legge n. 153 del 1969 si inquadra in quel complesso di disposizioni che sono state emanate per consentire alla maggior parte dei titolari di pensioni contributive, liquidate anteriormente all'introduzione del nuovo e più favorevole sistema retributivo, di riliquidare la pensione con il nuovo sistema di calcolo.

Con la legge n. 153 fu concessa la facoltà di riliquidare in forma retributiva le pensioni di anzianità, liquidate ai sensi del soppresso articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia; con l'articolo 4 della legge n. 485 del 1972 è stata introdotta analoga facoltà per i titolari di pensione di invalidità avente decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali « successivamente alla data di decorrenza della pensione abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi ».

Per altro, nel clima che si era determinato al momento della discussione proprio di quest'ultimo provvedimento, non si è posta attenzione alla circostanza che, nel riaprire, con l'articolo 23-*decies*, i termini per l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 13 della legge n. 153 del 1969 da parte dei pensionati di vecchiaia, termini scaduti l'8 maggio del corrente anno, veniva a perpetuarsi e ad inasprirsi una situazione gravemente pregiudizievole per questi ultimi.

Infatti, è stata lasciata inalterata la clausola finale del menzionato articolo 13, che im-

pone, a coloro che vogliono usufruire del beneficio da esso previsto, il recupero dei ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968.

Se tale onere era economicamente sopportabile (ma non giustificabile sotto il profilo perequativo) per coloro che avevano optato per la riliquidazione entro il termine di 180 giorni previsto dalla legge n. 153, non è più tollerabile oggi da chi chieda l'applicazione dell'articolo 23-*decies* della legge n. 485 del 1972.

È pur vero che è stato disposto, in via amministrativa, che la riliquidazione delle pensioni deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, per cui in alcuni casi la riliquidazione stessa avrà una decorrenza retroattiva che limiterà almeno in parte il disagio derivante dal recupero dei ratei di pensione, ma è anche vero che nei casi in cui il rapporto di lavoro si sia risolto da poco tempo i pensionati interessati dovranno restituire circa cinque anni di ratei di pensione, il che rappresenta un aggravio assolutamente non tollerabile da parte dei pensionati stessi.

D'altra parte, l'assurdità di una simile clausola appare di tutta evidenza ove solo si consideri che i pensionati per vecchiaia, nell'attuale sistema normativo, sono i soli per i quali siano previste condizioni più gravose per l'esercizio della facoltà di opzione in forma retributiva.

Come si è visto, infatti, da un lato è richiesta per essi l'ininterrotta prestazione di opera retribuita dalla data di decorrenza della pensione al 1° maggio 1969, dall'altro è imposta la restituzione dei ratei di pensione percepiti dal 1° maggio 1968 alla data di riliquidazione della pensione stessa.

Viceversa, nei confronti dei titolari di pensione di anzianità ex articolo 13 della legge n. 903 del 1965, il godimento dell'identico beneficio è subordinato alla circostanza che essi facciano valere l'età per la pensione di vecchiaia e « contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa successivamente alla decorrenza della pensione » senza alcun vincolo di continuità; da essi per di più non si richiede alcuna restituzione di ratei.

Per i titolari di pensione di invalidità, poi, è condizione unica e sufficiente per la riliquidazione in forma retributiva il fatto che, come si è visto, « abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi » successivamente alla decorrenza della pensione; il che significa che anche il versamento di un contributo solo basta a far conseguire loro — senza alcun onere di restituzione — lo stesso beneficio che è, invece, circondato di clausole così onerose per i pensionati di vecchiaia.

Né è a dire che tali clausole siano giustificate da una maggiore onerosità del provvedimento di riliquidazione in favore di quest'ultima categoria rispetto alle altre: infatti basti considerare che la riliquidazione delle pensioni di anzianità appare ben più onerosa, stante il maggior periodo di servizio (almeno 35 anni) richiesto per questa forma di pensionamento e che i pensionati di invalidità che potranno avvalersi dell'articolo 4 della legge n. 485 dovrebbero essere in numero notevolmente superiore a quello dei pensionati di vecchiaia che potranno avvalersi della norma relativa alla riliquidazione della pensione con il sistema retributivo.

Se, dunque, i pensionati di vecchiaia sono già tanto discriminati, rispetto a quelli di anzianità e di invalidità, per il conseguimento dello stesso beneficio, sembra assurdo che l'articolo 23-*decies* della legge n. 485 del 1972, che proprio per tali motivi potrebbe anche apparire incostituzionale, voglia ulteriormente aggravare tale discriminazione ampliando il periodo di percezione dei ratei di pensione da restituire dal 1° maggio 1968 ad oggi.

In base, quindi, ad un criterio di equità e di perequazione di trattamento e nel rispetto dello spirito delle norme che disciplinano la riliquidazione in favore di tutte le altre categorie di pensionati, si rende quanto mai necessario almeno limitare il recupero dei ratei di pensione nell'ambito dell'arco di tempo di un anno, come è avvenuto per la maggior parte di coloro che hanno chiesto l'applicazione del beneficio in base alle disposizioni contenute nell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A questo tende la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 23-*decies* della legge 11 agosto 1972, n. 485, sono aggiunti in seguenti commi:

« In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facoltà di opzione, saranno recuperati i ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1° maggio 1968 limitatamente al periodo compreso fra il 1° maggio 1968 e il 30 aprile 1969.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo sono prorogate di 180 giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge ».